



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6367
DELIBERAZIONE N. 128 in data: 27.06.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA MORINELLI ANTONIO -
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciannove addi ventisette del mese di giugno alle ore 9,30 nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti 4

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 178 del 24.06.2019

Oggetto: DEFINIZIONE CONTROVERSIA MORINELLI ANTONIO - PROVVEDIMENTI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Arch. Pasquale Cammarota

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il sig. Morinelli Antonio conveniva in giudizio il Comune di Casal Velino innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà in località Carullo individuata catastalmente al foglio 8 particella 76 in seguito alla realizzazione nel febbraio 2009 dei lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario nella medesima località Carullo che comportarono l'attraversamento del terreno con smottamento conseguente, abbattimento della recinzione che delimitava la proprietà Morinelli Antonio, la distruzione di un telo professionale per la raccolta delle olive e vari danni alle piantagioni così come evidenziato in perizia di parte;
- con sentenza n° 448/2018 il giudice adito nel procedimento civile n° 346/2017, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Comune di Casal Velino, in persona del Sindaco p.t, al pagamento in favore del Morinelli Antonio della complessiva somma di € 4.655,91 statuendo che gli interventi/lavori realizzati dall'Amministrazione siano stati causa di danni materiali che ammontano ad € 4.105,91 (compreso IVA) e di danni relativi all'indennità di servitù permanente pari ad € 550,00.

- Con la medesima sentenza il Comune di Casal Velino, in persona del Sindaco p.t, è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.530,10 di cui € 325,10 per spese, oltre spese generali forfetarie al 15% IVA e CPA come per legge da distrarsi al procuratore antistatario nonché al pagamento delle spese di CTU, in favore dell'Attore, liquidate in complessive € 861,53 di cui € 40,00 per spese oltre IVA e cassa se dovute come per legge;

Considerato che:

1. sono intercorse intese informali tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda al seguito delle quali è stato convenuto tra le parti di suddividere la somma dovuta in due rate di pagamento;
2. appare opportuno, pertanto, destinare alla definizione dell'attivato contenzioso la somma complessiva di € 7.552,72 (diconsi € settemilacinquecentocinquantadue//72) di cui € 5.749,02 (diconsi Euro cinquemilasettecentoquarantanove/02) da attribuirsi direttamente alla parte lesa sig. Morinelli Antonio (€1.093.11 quale rimborso CTU ed € 4.655,91 a titolo di sorta capitale) e la restante parte pari a complessivi € 1.803,70 all'Avvocato Cundari Matteo da Fisciano;

Preso atto che

- il pagamento delle somme dovute, in forza dell'approvando schema di accordo transattivo, trova copertura finanziaria, per la quota parte relativa all'esercizio finanziario 2019, nel bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso 2019 e più precisamente al capitolo 1/140;
- come precisato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Toscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito della sua "Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia" precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di c, nel caso in cui l'ente a di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario fronte il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere;
- prosegue la Corte *"In relazione all'accordo transattivo, occorre premettere che l'art.194 del TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese "anomale" non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla "transazione". Tale istituto seppur non previsto dall'ordinamento, è invece previsto dall'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell'aspetto sostanziale, nel caso di fattispecie poteva senz'altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo di procedere, fatto salvo l'adozione di appositi atti da parte della Giunta"*.

Ritenuto che:

- la presente deliberazione e gli atti in essa richiamati sono stati redatti ed approvati per l'unica finalità di avviare la procedura di perfezionamento della ipotesi transattiva di una intesa sostanzialmente raggiunta con la riserva di approvazione da parte della Giunta Comunale per cui l'eventuale rifiuto a concludere la presente transazione da parte della controparte sig. Morinelli Antonio comporterà l'automatica nullità della presente deliberazione e dei relativi atti allegati con preclusione assoluta che gli stessi possano essere acquisiti ed utilizzati da controparte medesima nella continuazione del giudizio in corso;
- quindi, per le considerazioni innanzi illustrate, è conforme all'interesse generale di questo Ente approvare con atto deliberativo della Giunta Comunale l'ipotesi transattiva illustrata ed autorizzare altresì il Sindaco, quale legale rappresentante pt dell'Ente, a sottoscrivere il relativo atto di transazione secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente e comunque titolare di una generale competenza residuale ("La giunta compie tutti gli atti rientranti riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento");

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000;

PROPONE (a deliberato)

- 1. Di riconoscere**, preliminarmente che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati di cui al presente atto non sono assimilabili a quelli "giudiziari", tutelati da quel codice, in quanto è escluso trattarsi di "dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale";
- 2. Di approvare** l'allegata bozza di transazione della vertenza in oggetto relativa al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione degli interventi/lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario in località Carullo nell'anno 2009 di cui al procedimento civile instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania stanziando a saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dal contenzioso in premessa la somma globale di € 7.552,72 (dicono € settemilacinquecentocinquantadue/72) di cui € 5.749,02 (diconsi Euro cinquemilasettecentoquarantanove/02) da attribuirsi direttamente alla parte lesa sig. Morinelli Antonio (€ 1.093,11 quale rimborso CTU ed € 4.655,91 a titolo di sorta capitale) e la restante parte pari a complessivi € 1.803,70 all'Avvocato Cundari Matteo da Fisciano;
- 3. Di approvare** lo schema di atto di transazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale autorizzando il Sindaco a sottoscriverlo;
- 4. Di imputare** la spesa al cap. 140 – art. 1 Esercizio Finanziario 2019, autorizzando l'Ufficio Ragioneria a provvedere alla liquidazione della somma stanziata in favore del sig. Morinelli Antonio e dell'Avv. Matteo Cundari da Fisciano senza adozione di ulteriore separato atto;
- 5. Di dare** alla presente deliberazione, con successiva votazione, la immediata eseguibilità.

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il sig. Morinelli Antonio, nato a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ C.F. _____;

e

il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t.,

Premesso che:

- il sig. Morinelli Antonio conveniva in giudizio il Comune di Casal Velino innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua proprietà in località Carullo individuata catastalmente al foglio 8 particella 76 in seguito alla realizzazione nel febbraio 2009 dei lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario nella medesima località Carullo che comportarono l'attraversamento del terreno con smottamento conseguente, abbattimento della recinzione che delimitava la proprietà Morinelli Antonio, la distruzione di un telo professionale per la raccolta delle olive e vari danni alle piantagioni così come evidenziato in perizia di parte;
- con sentenza n° 448/2018 il giudice adito nel procedimento civile n° 346/2017, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il Comune di Casal Velino, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore del Morinelli Antonio della complessiva somma di € 4.655,91 statuendo che gli interventi/lavori realizzati dall'Amministrazione siano stati causa di danni materiali che ammontano ad € 4.105,91 (compreso IVA) e di danni relativi all'indennità di servitù permanente pari ad € 550,00.
- Con la medesima sentenza il Comune di Casal Velino, in persona del Sindaco p.t., è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.530,10 di cui € 325,10 per spese, oltre spese generali forfetarie al 15% IVA e CPA come per legge da distrarsi al procuratore antistatario nonché al pagamento delle spese di CTU, in favore dell'Attore, liquidate in complessive € 861,53 di cui € 40,00 per spese oltre IVA e cassa se dovute come per legge;

Considerato che:

- sono intercorse intese informali tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda al seguito delle quali è stato convenuto tra le parti di suddividere la somma dovuta in due rate di pagamento;
- appare opportuno, pertanto, destinare alla definizione dell'attivato contenzioso la somma complessiva di € 7.552,72 (diconsi € settemilacinquecentocinquantadue//72) di cui € 5.749,02 (diconsi Euro cinquemilasettecentoquarantanove/02) da attribuirsi direttamente alla parte lesa sig. Morinelli Antonio (€ 1.093,11 quale rimborso CTU ed € 4.655,91 a titolo di sorta capitale) e la restante parte pari a complessivi € 1.803,70 all'Avvocato Cundari Matteo da Fisciano;

Ciò premesso

Si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale della transazione.
- Il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2019 al sig. Morinelli Antonio, la somma di € 3.000,00 quale prima rata dell'importo dovuto e il saldo di € 2.749,02 entro il 30 gennaio 2019. Il tutto a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dal contenzioso in premessa.

- Ugualmente il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 30 giugno 2019 all'Avv. Cundari Matteo da Fisciano la somma di € 900,00 quale prima rata dell'importo dovuto e il saldo di € 903,70 entro il 30 gennaio 2019. Il tutto a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dal contenzioso in premessa .
- Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo, da effettuarsi secondo le rate sopra indicate, il sig. Morinelli Antonio dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza del contenzioso civile n° 346/2017 in essere nei confronti del Comune di Casal Velino .
- 2. Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con il giudizio di cui in premessa con conseguente rinuncia espressa all'azione di gravame. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto.
- 3. Qualora il pagamento non dovesse avvenire entro il termine prestabilito, ed il Comune di Casal Velino intenderanno la transazione in oggetto priva di qualunque effetto giuridico nei loro confronti restando, pertanto, salvi i diritti di entrambe le parti.

Casal Velino, lì

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore III - Ufficio: Tecnico;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 6368)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, 27-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 27-06-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 27-06-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Avv. Diana Positano

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....III.....UFFICIO.....Tecnico.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....